

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1438-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BOGGIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 19 ottobre 1978 (V. Stampato n. 2392)

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 ottobre 1978*

**Interventi straordinari
a sostegno delle attività teatrali di prosa**

Comunicata alla Presidenza il 21 dicembre 1978

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame non deve essere considerato a sè stante, ma inquadrato in una prospettiva che, partendo dal problema della legge organica sul teatro di prosa, tuttora privo di una sua specifica normativa, ha delineato momenti di interventi specifici legati alla riforma dell'Ente teatrale italiano — recentemente definita con l'approvazione, da parte della Camera dei deputati, del provvedimento emendato dal Senato (Atto Senato n. 1311) — ed alla adozione di provvedimenti finanziari straordinari che sostengano tutte le attività teatrali, nella loro multiforme articolazione in attesa della legge di riforma, da varare entro il 31 dicembre 1979.

Il collegamento ed il coordinamento tra le attività dello Stato e quelle esercitabili, per delega, dalle Regioni e dagli enti locali in materia di attività di prosa è il punto cardine della legge organica, per la quale, anche per le recenti prospettive delineatesi per la riforma delle attività musicali, è prevedibile e auspicabile una sostanziale possibilità di convergenze tra i partiti della maggioranza, favorite dalla realtà teatrale che ha concretato ipotesi, prospettive e modi di azione che, nel rispetto della reciproca autonomia, hanno saldato le volontà di intervento dello Stato e la capacità propositiva delle Regioni e degli enti locali ad una operatività reale, che ha prodotto risultati notevoli, testimoniati dalla crescente partecipazione di pubblico e dall'ampio sviluppo dell'attività del teatro di prosa.

Secondo i dati resi noti dal Ministero del turismo e dello spettacolo, nella stagione 1977-78 hanno agito 11 organismi di produzione teatrale a gestione pubblica, oltre 70 cooperative e circa 70 compagnie a gestione privata; oltre 100 complessi professionali di sperimentazione; 14 circuiti teatrali regionali; 45 complessi di teatro ragazzi; numerose formazioni minori ed universitarie,

il circuito ETI, *festivals*, rassegne, eccetera. Il volume dell'attività di produzione — effettuata a prezzo politico — si è concretato in oltre 37.000 rappresentazioni, per un totale di oltre 7 milioni di biglietti venduti. Nell'arco di quindici anni, gli spettatori sono passati da 1 milione e 300 ad oltre 7 milioni. La direzione dell'espansione è comprovata da un'altra indicazione statistica. Il numero dei comuni nei quali si è effettuata attività primaria di prosa è passato dai 132 del 1963 ai circa 900 del 1977.

Agli enti ed alle compagnie in attività da anni si vanno aggiungendo nuovi e qualificati complessi, costituiti soprattutto in forma associativa, che costituiscono la prova di quanta forza aggregante e trainante il teatro eserciti sui giovani, esaltandone la creatività e l'espressione. Al riguardo, si rivela di estremo interesse, l'operatività di gruppi che, pur non professionalmente, utilizzano la matrice teatrale per la ricostruzione di un tessuto connettivo di base assai importante per evitare la disgregazione culturale del territorio.

È in questa prospettiva che si inquadra il provvedimento in esame. Il volume di attività del teatro di prosa, svolto ad un prezzo politico, è sorretto da uno stanziamento dello Stato inadeguato a proiettare al di là dell'arco stagionale — e neppure per esso — la nascita di nuove strutture ed il potenziamento delle iniziative già operanti. Al termine della stagione 1977-78 non sono stati infatti assegnati i contributi finali per carenza di disponibilità.

Tutte le attività teatrali hanno quindi visto venir meno proventi importanti per le singole economie, con riflessi negativi anche per l'impostazione della stagione 1978-79 che, tra l'altro, vedrà anche il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.

Le aziende teatrali hanno avviato un'azione per recuperare all'interno del settore tut-

te le possibilità operative. Tra l'altro è in vigore dall'anno passato un accordo tra il teatro pubblico, privato e cooperativistico per contenere la dinamica del costo dell'attività teatrale. Queste iniziative non sono però da sole sufficienti a garantire la necessaria potenzialità operativa. Da qui la richiesta dell'ulteriore intervento finanziario dello Stato quantificabile in 3,5 miliardi per l'esercizio 1978 e 2,5 per l'esercizio 1979. Il teatro di prosa sta vivendo una fase di interessante evoluzione: occorre portarlo alla scadenza della legge organica (dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissata al 31 dicembre 1979) senza comprometterne le situazioni strutturali ed operative.

In merito alla norma individuata nell'articolo 2 del disegno di legge n. 1438 si ricorda che tra la documentazione necessaria per la liquidazione dei contributi, sovvenzioni e premi statali a favore delle attività di prosa assumono, allo stato, preminenza le certificazioni cosiddette liberatorie dell'ENPALS e dell'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo attestanti, rispettivamente, l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali, e l'osservanza delle norme di legge in materia di collocamento.

Si sono nel tempo manifestati vari e gravi inconvenienti in sede di liquidazione dei fondi statali in ragione, principalmente, delle difficoltà e dei ritardi registratisi in ordine al rilascio delle suddette certificazioni liberatorie. Difficoltà e ritardi che, impedendo la sollecita disponibilità da parte delle predette attività degli importi loro erogati dallo Stato, hanno rischiato e rischiano di annullare o, quanto meno, di pregiudicare in larga misura gli effetti dell'intervento statale.

Per ovviare a tali inconvenienti si rende necessario introdurre adeguate modifiche e correttivi alle vigenti norme in materia di liquidazione dei contributi, che, senza alterarne la sostanza, prevedano procedure al massimo semplificate.

Per quanto riguarda l'ENPALS queste finalità si conseguono estendendo al settore della prosa la norma attualmente prevista per la produzione cinematografica (legge 21 giugno 1975, n. 287) per la quale l'ENPALS è tenuto a rilasciare la liberatoria entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza e prevedendo adeguate forme cautelative per il versamento dei contributi, i cui importi contestati o pendenti sono direttamente tratti dal Ministero del turismo e dello spettacolo, con piena salvaguardia delle posizioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Per ciò che si riferisce poi alle norme sul collocamento, va rilevato che la relativa, eventuale inosservanza è già penalmente sanzionata dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300. Da qui la disposizione di cui al penultimo comma dell'articolo 2, intesa ad evitare il « blocco » dei contributi in caso di non rilevanti trasgressioni della legge sul collocamento, fattispecie purtroppo verificatasi per il passato per talune qualificate iniziative.

Occorre porre rimedio a tale situazione, evitando appunto che irregolarità ed inosservanze amministrative, anche di lievissima entità, dalle quali nessuna lesione sostanziale deriva agli interessi dello Stato e dei lavoratori occupati, determinino conseguenze economiche gravissime destinate a ripercuotersi in primo luogo sull'occupazione.

Si rileva conclusivamente l'importanza della norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 che, in analogia ad altri settori dello spettacolo, prevede la concessione di acconti in favore di iniziative con adeguati requisiti organizzativi ed artistici, con il conseguente risparmio di oneri per interessi passivi.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte la 7^a Commissione permanente propone l'approvazione del provvedimento nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

BOGGIO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

22 novembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

LA VALLE

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

20 dicembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In attesa della legge di riforma delle attività teatrali di prosa, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entro il 31 dicembre 1979, lo stanziamento annuo di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, aumentato con legge 5 agosto 1975, n. 410 e con legge 13 aprile 1977, n. 141, è ulteriormente aumentato di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1978, e di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1979.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi è disposta in conformità dei criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 141.

La liquidazione dei contributi è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato dall'ENPALS, entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario non è inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nell'attività teatrale.

Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare, entro 30 giorni dalla ricezione di ap-

posita istanza dell'assegnatario del contributo, o di altri che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o pendenti, degli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona, in tal caso, una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della somma assegnata, fintanto che l'ENPALS non rilasci un successivo certificato liberatorio. Qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'ENPALS, il Ministero rimetterà direttamente all'Ente l'importo accantonato, con effetto liberatorio per l'Amministrazione e per l'assegnatario del contributo.

In caso di inosservanza delle norme sul collocamento i contributi e le sovvenzioni statali possono essere liquidati restando salve, comunque, le sanzioni penali.

Acconti fino all'80 per cento degli interventi finanziari di cui al primo comma possono essere concessi in presenza di idonei requisiti relativi all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività programmata ed alla continuità delle singole iniziative teatrali.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1978 e 1979, determinato rispettivamente in lire 3.500 milioni e in lire 2.500 milioni, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.